

## Verbale di Accordo

Il giorno 9 Aprile 2020, per via telematica

tra

**Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l.** (di seguito anche la "Società"), con sede in Milano, via R. Lombardi n. 19/4, rappresentata da Fabio Falappa con l'assistenza dell'Avv. Tommaso Civitelli

e

le Segreterie Nazionali di:

- **Filcams CGIL**, rappresentata dal sig.ra V. Caccerini
- **Fisascat Cisl**, rappresentata dal sig.ra E. Vanelli
- **Uiltucs**, rappresentata dal sig. E. Fagnoli

(di seguito congiuntamente indicate come "OO.SS" e, insieme alla Società, le "Parti")

### Premesso che

- Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. opera nel settore della cosmetica (profumeria ed affini), nell'ambito del quale svolge attività di vendita al dettaglio di prodotti cosmetici nei propri punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.
- Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l. opera attraverso una rete di 129 punti vendita diretti distribuiti sul territorio nazionale ed una unica sede amministrativa sita in Milano.
- L'organico attuale della Società è composto da n°619 dipendenti, di cui n°551 addetti ai punti vendita del territorio nazionale e n°68 (di cui 7 dirigenti) addetti alla sede amministrativa della Società. Si allega un elenco di tutti i dipendenti della Società. (**Allegato 1**).
- Il CCNL applicato per tutti i lavoratori è quello del terziario (commercio), mentre per i dirigenti è quello dei dirigenti (commercio).
- A seguito del diffondersi repentino dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, Marionnaud Parfumeries Italia S.r.l., in ossequio ai provvedimenti adottati dal Governo, dalle Autorità sanitarie nazionali e dalle singole Regioni, ha posto in essere, a partire dal 23.02.2020, la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa da remoto per i dipendenti addetti alla sede amministrativa, assicurando lo svolgimento delle prestazioni di lavoro agile per i dipendenti di sede.
- Il servizio commerciale di prima necessità è stato garantito al cliente attraverso l'attività di alcuni dipendenti di sede i quali, in quanto titolari di specifica professionalità, sono addetti al servizio cd. *e/commerce*, fermo restando che la Società adopererà quanto necessario per assicurare un presidio minimo qualora ce ne fosse bisogno, sempre garantendo il rispetto delle norme igienico sanitarie e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- La misura del cd. *lavoro agile*, per sua natura, non è invece applicabile all'attività svolta dai dipendenti con mansioni di *beauty consultant* e di *store manager* che operano presso i punti vendita della Società e quindi a diretto contatto con la clientela.
- Con decorrenza 12.03.2020 la Società ha disposto la temporanea chiusura dei 129 punti vendita e la contestuale sospensione dell'attività lavorativa ivi svolta dai dipendenti addetti.
- Tale ultima decisione è stata assunta da Marionnaud Parfumeries Italia S.r.L. al precipuo scopo di tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti in considerazione del fatto che gli stessi, avendo il contatto con il pubblico, sono maggiormente esposti alla diffusione del Virus Covid 19.
- Con nota del giorno 13.03.2020, la Società ha comunicato a tutti i dipendenti la chiusura dei punti vendita a partire dal 12.03.2020, comunicando altresì ai soli dipendenti dei punti vendita non già

JMF

SA

fer

✂

assenti dal lavoro per eventi sospensivi, l'esonero dalla prestazione lavorativa e la contestuale collocazione in permesso/ferie residui, seguendo così le indicazioni fornite dal DPCM dell'8.03.2020.

- La Società ha utilizzato e continuerà a utilizzare strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie e delle ROL residue maturati, fino a totale smaltimento.
- Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del Virus Covid 19 e la conseguente chiusura dei punti vendita, anche al fine di salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e la stabilità economica finanziaria, la Società ha bisogno di fare ricorso agli ammortizzatori sociali e, nello specifico alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga (di seguito anche "CIG in deroga"), con causale "emergenza epidemiologica COVID-19", ex 17 D.L. n°9 del 2 marzo 2020 e art. 22 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2020.

Le parti, dopo approfondita discussione e richiamate le premesse di cui sopra, concordano quanto segue in merito ai criteri ed alle modalità di applicazione della CIG in deroga che differiscono per i dipendenti addetti ai punti vendita e per quelli addetti alla sede della Società.

#### **Dipendenti addetti ai punti vendita**

- a) **Dipendenti**: Per tutti i 551 dipendenti addetti ai 129 punti vendita della Società, esclusi i dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia già sospeso per altra causale di legge.
- b) **Decorrenza**: per ogni singolo dipendente, a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 12.03.2020.
- c) **Durata**: Per l'intero periodo iniziale di 9 settimane previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020, fatta salva la possibilità di revocare e/o anticipare e/o prorogare la sospensione dal lavoro qualora lo consentissero le circostanze. Per i dipendenti addetti ai punti vendita situati in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. *zone rosse*) la durata della sospensione potrà arrivare a 13 settimane come previsto dal Decreto Legge n°9/2020 richiamato dal Decreto Legge n°18/2020. Per i dipendenti titolari di contratto di lavoro a termine previsto in scadenza in data anteriore al periodo di 9 o 13 settimane, la durata della sospensione in CIG in deroga coinciderà con la scadenza del contratto a termine.
- d) **Modalità**: Sospensione a zero ore. Le Parti concordano che in caso di apertura anche solo parziale dei punti vendita i dipendenti ivi addetti che svolgono mansioni fungibili ruoteranno nell'ambito della sospensione dal lavoro.

#### **Dipendenti addetti alla sede amministrativa di Milano**

- e) **Dipendenti**: Per tutti i 68 dipendenti addetti alla sede di Milano, esclusi i dirigenti ed i dipendenti il cui rapporto di lavoro non sia già sospeso per altra causale di legge.
- f) **Decorrenza**: per ogni singolo dipendente, a partire dal termine di smaltimento dei permessi e dei giorni di ferie residui maturati e comunque a partire da una data non anteriore al 30.03.2020.
- g) **Durata**: Per l'intero periodo di 13 settimane previsto dal combinato disposto dell'art. 17 del Decreto Legge n°9/2020 richiamato dall'art. 22 del Decreto Legge n°18 pubblicato in data 17 marzo 2020, fatta salva la possibilità di revocare e/o anticipare e/o prorogare la sospensione dal lavoro qualora lo consentissero le circostanze. Per i dipendenti titolari di contratto di lavoro a termine previsto in scadenza in data anteriore al periodo di 13 settimane, la durata della sospensione in CIG in deroga coinciderà con la scadenza del contratto a termine.
- h) **Modalità**: Sospensione parziale senza rotazione sino al 70% dell'orario di lavoro settimanale. Pertanto la riduzione dell'orario di lavoro con richiesta di Cig in deroga non potrà superare le 28 ore settimanali per i dipendenti assunti con contratto di lavoro *full-time* e le 21 ore settimanali per i dipendenti assunti con contratto di lavoro *part-time* al 75%.

J.M.P.



fe

✱

- 1) le Parti si danno atto che la CIG concorra, congiuntamente al piano aziendale di smaltimento ferie e ROL residue, al sostegno al reddito del personale addetto alla sede di Milano ed ai punti vendita e al mantenimento del perimetro occupazionale.
- 2) lo strumento di sostegno al reddito sopra individuato viene adottato anche a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la cui prestazione lavorativa non può in alcun modo essere svolta da remoto, per motivazioni insite nella natura dell'attività.
- 3) con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si danno atto di aver regolarmente esperito la procedura di cui all'art. 22, comma 1 del D.L. n°18 del 17 Marzo 2020 e di aver concluso la procedura di consultazione per via telematica.
- 4) le Parti si riservano, ove se ne presenti la necessità, di chiedere una modifica del programma di applicazione della CIG in deroga.
- 5) le Parti si incontreranno periodicamente, se necessario per via telematica, al fine di verificare e monitorare l'applicazione del presente Accordo, anche per quanto riguarda le possibili esigenze di apertura di punti vendita per effetto di quanto rappresentato in premessa, che costituisce parte integrante dell'intesa.

Il presente verbale di accordo, costituito di quattro pagine (compreso allegato), viene letto, confermato e validato in via telematica.

Marionnaud Parfumeries Italia S.R.L.

Avv. Tommaso Civitelli

*Felvo Feloppe*  
Filcams CGIL Nazionale *Armando Carraresi*  
Fisascat CISL Nazionale *Paolo M. Pavelli*  
Uiltucs UIL Nazionale *Enrico Pignatelli*